



Sentenza n. 186/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ZAFFINA Innocenza Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **32686** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 91401 dell'agente contabile Mattia Gastaldi, consegnatario dei titoli azionari del Comune di Campolongo Maggiore (VE) per il periodo 1.1.2024/31.12.2024, depositato il giorno 9 maggio 2025;

Vista la relazione n. 573/2025 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in data 5 novembre 2025;

Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;

Udito all'udienza del 11 marzo 2026, celebrata con l'assistenza del segretario d.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione del Cons. Daniela Alberghini, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale Francesca Dimita. Presente l'agente contabile, il quale, interpellato, si riporta a quanto depositato nelle memorie agli atti.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione di deferimento n. 573 in data 5 novembre 2025, il Magistrato

istruttore chiedeva di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale

n. 91401 reso da Mattia Gastaldi, consegnatario dei titoli azionari del

Comune di Campolongo Maggiore (VE), relativo al periodo 1 gennaio/31

dicembre 2024.

Riferiva il Magistrato, all'esito dell'istruttoria esperita, che sotto il profilo

formale il conto era sottoscritto dal Sindaco e corredato dal visto di

regolarità del Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune.

Sotto il profilo sostanziale, il valore complessivo dei titoli al 01.01.2024,

pari a € 1.551.632,00, non concordava con il corrispondente valore dello

stato patrimoniale pari a € 3.479.345,16, così come quello finale al

31.12.2024, pari a € 1.551.632,00, non corrispondeva a quello dello Stato

patrimoniale, pari ad euro 3.641.056,50.

Il disallineamento rispetto alle scritture generali dell'Ente era dovuto

all'utilizzo di un diverso criterio, quello nominale anziché quello del valore

del patrimonio netto, di iscrizione nel conto del valore delle partecipazioni.

Evidenziava, inoltre, il Magistrato che nel conto non erano state incluse tre

partecipate, e precisamente il Consiglio di Bacino VENEZIA AMBIENTE con

una partecipazione dell'1,18% e il Consiglio di Bacino LAGUNA DI VENEZIA

con una partecipazione dello 1,36% e la Conferenza dei Sindaci con una

partecipazione del 7,60%, che, in continuità con l'orientamento della

Sezione, avrebbero dovuto essere ricomprese.

Ritenendo che le riscontrate irregolarità fossero ostative all'approvazione

del conto il Magistrato ne deferiva l'esame al Collegio.

Con decreto presidenziale in data 16 gennaio 2026 veniva fissata l'udienza

di discussione per il giorno 11 marzo 2026.

L'Ente provvedeva a notificare la relazione di deferimento e il decreto di fissazione dell'udienza all'agente in data 20 gennaio 2026.

Con memoria in data 10 febbraio 2026, a firma congiunta del responsabile del Servizio Finanziario, l'agente rappresentava che le partecipazioni nei Consigli di Bacino non erano state considerate ai fini della compilazione del conto giudiziale erroneamente ritenendo che il modello 22 del DPR 194/1996 facesse riferimento alle sole partecipazioni azionarie, da indicarsi nella loro consistenza e quindi al valore nominale.

All'odierna udienza, presente l'agente, il Pubblico Ministero formulava le proprie conclusioni come da verbale.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Oggetto di esame è il conto giudiziale reso, per il periodo 1 gennaio/31 dicembre 2024, dal consegnatario dei titoli azionari del Comune di Campolongo Maggiore.

Il Collegio, pur prendendo atto delle argomentazioni dell'agente circa le contestate discrepanze rispetto alle scritture generali dell'Ente, non può non rilevare che il conto presenta un profilo di irregolarità, non superabile ed assorbente, che ne impedisce l'approvazione ed il conseguente scarico dell'agente.

Il criterio del valore nominale applicato dall'agente per l'iscrizione nel conto del valore delle partecipazioni, infatti, non è corretto.

Il principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (all. 4/3, punto 6.1.3, del D.Lgs. 118/2011) ha previsto, quale criterio di valutazione per la rilevazione

contabile nella Stato patrimoniale delle immobilizzazioni finanziarie in titoli, azionari e non, il ricorso a quello della frazione di patrimonio netto (*“Le partecipazioni in società controllate e partecipate di cui agli articoli 11-quater e 11-quinquies del presente decreto, sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto”; “anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto”, salvo i casi in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell’approvazione”).*

Il medesimo criterio, quindi, deve trovare applicazione anche con riferimento alla rilevazione del valore delle partecipazioni nel conto del consegnatario dei titoli.

L’avvenuta iscrizione delle partecipazioni nel conto in esame al valore nominale, anziché con il criterio del patrimonio netto, costituisce, quindi, non solo una violazione di legge che inficia irrimediabilmente la regolarità del conto ma preclude anche che il conto possa assolvere alla funzione, che gli è propria, di adeguatamente rappresentare la gestione dei beni in custodia, peraltro già pregiudicata dall’all’utilizzo, in riferimento allo stesso periodo di gestione, di differenti criteri di contabilizzazione.

Come, peraltro da tempo, sottolineato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. n. 7390/2007), infatti, il giudizio sul conto *“non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti. Il regolamento di contabilità, R.D. n. 827 del 1924, art. 29, u.c., stabilisce che i consegnatari dei diritti e delle azioni indicati alla lettera c) dell’art. 20*

"rispondono anche delle variazioni dei crediti a loro affidati"" (quest'ultima disposizione applicabile anche agli enti locali in virtù dell'art. 93 TUEL), pur precisandosi che l'esercizio delle funzioni di maneggio/custodia "non può, in alcun modo, dar luogo ad un sindacato sull'esercizio dei diritti spettanti all'azionista pubblico".

In relazione alla necessaria rappresentazione delle variazioni del valore dei titoli nel conto del consegnatario, dunque, il patrimonio netto si presenta come una grandezza contabile che, in quanto determinata dal differenziale tra attività e passività -e quindi variabile in ragione del risultato di esercizio- ha un elevato valore informativo, in quanto fornisce una espressione, anche sul piano finanziario e patrimoniale, dell'autonomia finanziaria e della solidità gestionale della società; inoltre, rispecchiando non solo le scelte di politica finanziaria dei soci, ma anche l'effettiva *performance* gestionale conseguita nell'arco dell'esercizio, le sue variazioni offrono una prospettica visione dell'evoluzione dell'equilibrio patrimoniale aziendale.

2. Quanto, infine, alla rilevata incompletezza del conto per la mancata inclusione delle partecipazioni nei Consigli di Bacino, pur prendendo atto delle ragioni esposte dall'agente, la Sezione non ritiene superata l'irregolarità, intendendo dare continuità all'orientamento già espresso con la sentenza n. 363/2025 di questa Sezione, alle cui ragioni di diritto esposte, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d) c.g.c., si rinvia *per relationem*.

Diversamente, la partecipazione alla Conferenza dei Sindaci ("Riviera del Brenta", istituita con L.R. n. 12 del 25.5.2021, art. 2, co 3) in quanto mera forma associativa tra Comuni (la relativa Convenzione è stata approvata, ai

sensi dell'art. 30 e 33 TUEL, con DCC n. 69 del 23.12.2021, è stata costituita nella forma di associazione ed è iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n 1161), non rientra nel perimetro di quelle da iscrivere nel conto giudiziale in oggetto.

3. Tutto ciò considerato, il Collegio non approva il conto, stanti i profili di irregolarità emersi, e non ammette a discarico l'agente.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **32686** del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente Mattia Gastaldi in relazione al conto giudiziale n. 91401 depositato il giorno 9 maggio 2025, lo dichiara irregolare e, per l'effetto, non discarica l'agente.

In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito delle camere di consiglio dei giorni 11 marzo e 19 maggio 2026.

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 01/07/2026

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo